

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**31.10.2007****N. 1285**

Programma regionale per il Social Housing. Ulteriore proroga del termine di sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro Locali per la Casa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per tutto quanto sopra specificato e al quale si fa ogni più ampio riferimento:

- di stabilire un periodo di proroga dall'ultima scadenza, coincidente con il 31 ottobre 2007, per la sottoscrizione tra la Regione e le Amministrazioni comunali, i cui programmi locali sono stati ammessi a cofinanziamento regionale, degli Accordi di Programma Quadro Locali per la Casa previsti dalle prescrizioni concorsuali di cui alla D.G.R. n. 653/2006, individuandola nel prossimo 30 novembre, ferme restando le medesime modalità di esecuzione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.11.2007****N. 1336**

Disposizioni concernenti l'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui art.30 l.r. n.22/2007 e modifica d.G.R. n.954 del 3.8.2007.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 recante "Norme in materia di energia", ed in particolare l'art.30 relativo all'istituzione dell'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica;

la propria deliberazione n.954 del 3 agosto 2007 con la quale si è provveduto ad istituire il suddetto elenco regionale di professionisti;

DATO ATTO che la citata d.G.R. n.954/2007 ha stabilito che possano essere iscritti nel suddetto elenco le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultino in possesso, tra l'altro, dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in ingegneria
diploma di laurea in architettura
diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico
diploma di geometra;

CONSIDERATO

che, tra i suddetti titoli, per la specificità della materia in oggetto, può essere ascritto anche quello di perito edile;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n.954/2007 ha stabilito, fra l'altro, che la Giunta provveda con proprio atto:

- a) a determinare la composizione del Gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti;
- b) ad approvare le modalità di funzionamento dello stesso;
- c) ad approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'elenco regionale in argomento;

RITENUTO pertanto opportuno

che il Gruppo di lavoro di cui al punto precedente, di seguito denominato "Commissione" sia costituito dal Dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente;

che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto;

che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione;

che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d.G.R. n.954/2007 e redigendo appositi verbali;

che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa;

che deliberi all'unanimità;

che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori;

che la Commissione operi presso l'Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D;

RITENUTO inoltre opportuno

che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l'elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.G.R. n.954/2007, fino all'attivazione dei corsi di formazione stessi,

che l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall'elenco regionale stesso;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, al punto 1, lettera b) del disposto della d.G.R. n.954/2007, è stato previsto che l'adeguata competenza richiesta a chi presenta domanda di iscrizione all'elenco regionale in argomento debba essere comprovata da esperienza almeno triennale "acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione" mentre deve essere intesa come acquisita "prima della data di presentazione della domanda di iscrizione";

RITENUTO infine opportuno approvare anche le seguenti modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco in parola:

le domande devono essere presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e devono contenere dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. n.445/2000 attestante

cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono

professione

numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo

titolo di studio posseduto

e deve essere corredata dalla seguente documentazione

dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l'esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.G.R. n. 954/2007

attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.G.R. n.954/2007

curriculum corredato della documentazione attestante l'attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.G.R. n.954/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

D E L I B E R A

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di integrare il punto 1, lettera a) della d.G.R. n.954 del 3.8.2007 come segue:
"diploma di perito edile, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni";
2. di sostituire il primo alinea della lettera b) del punto 1) della predetta d.G.R. n.954/2007 come segue:
"esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio, Albo professionale, in almeno due delle seguenti attività";
3. di stabilire che la Commissione regionale per l'esame delle domande dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all'art.30 della l.r. 29.5.2007, n.22, sia costituita dal Dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente;
4. che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto;
5. che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione;
6. che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d.G.R. n.954/2007 e redigendo appositi verbali;
7. che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa;

8. che deliberi all'unanimità;
9. che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori;
10. che la Commissione operi presso l'Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D;
11. che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l'elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.G.R. n.954/2007, fino all'attivazione dei corsi di formazione stessi,
12. che l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall'elenco regionale stesso;
13. che le domande siano presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e contengano dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. n.445/2000 attestante
 - cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono
 - professione
 - numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo
 - titolo di studio posseduto
 - e debba essere corredata dalla seguente documentazione
 - dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l'esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.G.R. n. 954/2007
 - attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.G.R. n.954/2007
 - curriculum corredato della documentazione attestante l'attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.G.R. n.954/2007
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE UFFICIO PRODUZIONI
AGROALIMENTARI**

24.10.2007

N. 355

Correzione errore materiale dell'allegato della D.G.R. N. 848 del 27.7.2007 ad ogget-